



*Comune di
Petina*

C.A.P. 84020
Cod. Fisc. e P.I.V.A. 0050014065 2
www.comune.petina.sa.it

Tel. 0828976003 - Telefax 0828976148
C.C.P. 18986844
e-mail : comune.petina@tiscali.it

Atteso che necessita regolamentare, in sintonia alla vigente legislazione ed alle previsioni dello Statuto e ai regolamenti comunali, comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità cittadina in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio del Comune di PETINA.

IL SINDACO

- Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
- Visto la Legge 125 del 24 luglio 2008 recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e in particolare l'articolo 6 il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche con tingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- VISTO il decreto del Ministero Interno del 5 agosto 2008-08-23

Dispone il seguente Regolamento



ART. 1

COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del pubblico decoro è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dalla prescritta autorizzazione ;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non si sia autorizzati;
 - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;
 - g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni o altro limite di età stabilito di volta in volta con ordinanza del Sindaco;
 - h. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i. esercitare attività di volantinaggio senza la prescritta autorizzazione;
 - j. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l. fare uso improprio delle fontane pubbliche;
 - m. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - n. ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati e dei canali ;
 - o. impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - p. compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - q. accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico salvo deroga espressamente disposta dal sindaco in occasione delle festività natalizie per l'accensione del "CARCANORIO" tenendo sempre in debito conto la pubblica incolumità.;
 - r. insudiciare panchine e sedili in qualunque modo anche poggiandovi i piedi; sparare mortaretti o simili , far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
 - s. di porre in essere giochi consistenti in lancio di "GAVETTONI D'ACQUA" o di altri liquidi di palloncini o di altri oggetti;
 - t. la rottura di bottiglie o altri oggetti di vetro, di cori , grida e schiamazzi;
 - u. Fare uso nelle pubbliche piazze o nelle pubbliche vie di sostanza stupefacenti anche se per uso personale;
 - v. Sostare nella pubblica via in evidente stato di ebbrezza utilizzando linguaggi o atteggiamenti che possa offendere la pubblica decenza e arrecare fastidio alla pubblica quiete.

ART. 2

ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:
 - a. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b. utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

ART. 7

SGOMBERO NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di ottemperare, all'obbligo dello sgombero della neve dai marciapiedi anche in assenza di apposita ordinanza sindacale.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi debbono darne preventiva comunicazione alla Polizia Municipale ed effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
3. Lo sgombero della neve o dei ghiaccioli dai tetti, dalle grondaie o dai balconi può essere, in caso di necessità, imposto dal Sindaco previa apposita ordinanza e in caso di urgenza anche con ordine verbale delle autorità.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
5. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
6. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalare i pericoli con adeguati transennamenti.

ART. 8

CANALI DI GRONDA E TUBI DI DISCESA

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche.

ART. 9

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali o ordinanze sindacali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con gazebo, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza, eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro poche ore dallo spandimento.
6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, di strada o piazza sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
7. I proprietari o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei giorni e nei modi disciplinanti il regolamento per la raccolta differenziata;

ART. 10

RIFIUTI

1. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento degli operatori ecologici. Essi potranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni.
4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

ART. 11

ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi pubblici e privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco.
2. Nella fascia oraria che va dalle ore 23, 00 alle 7,00 potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi, contenendo il volume delle emissioni sonore per non creare disturbo o molestie ai vicini.
3. L'uso degli strumenti musicali, comunque vietato nelle fasce orarie 13.00 - 17.00 e 22.00 - 09.00 salvo insonorizzazione del locale, è subordinato al fatto che vengano adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
4. E' altresì vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al vicinato a meno che non siano state prese cautele e precauzioni atte ad evitare inconvenienti.
5. Nel centro abitato è fatto espresso divieto allevare animali da cortile che arrechino disturbo ai vicini o che tali allevamenti producano cattivo odore.

ART. 12

ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12,30 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 06.00 nel periodo invernale e dalle ore 13,00 alle ore 16,00 nel periodo estivo e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo.
2. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni;
3. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
4. I lavori di ristrutturazione eseguiti sui fabbricati non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 07.00 e le ore 21.00-.
5. Nei giorni festivi la possibilità di effettuare tali lavori è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00-.

6. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

ART. 13

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge salvo espressa autorizzazione del sindaco.
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi salvo quanto diversamente disposto con autorizzazione sindacale.
3. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.
4. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.
5. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
6. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

ART. 14

APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi o comunque non devono arrecare fastidio alla quiete pubblica.

ART. 15

PUBBLICITÀ FONICA

Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle e ore 16.30 alle ore 19.30-.

ART. 16

SCHIAMAZZI

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

ART. 17

SUOLO PUBBLICO

1. Chiunque intenda occupare parte del suolo, del soprasuolo pubblico o del sottosuolo deve presentare istanza, eventualmente corredata dalla necessaria documentazione, che verrà esaminata dai competenti uffici.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico
 - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
 - c. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro urbano.
5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce anche alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
6. Fermo restando quanto stabilito in merito dal Regolamento le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle disposizioni speciali della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
7. Le istanze devono essere presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione salvo casi imprevedibili o di necessità nel qual caso gli uffici provvederanno ad esaminare l'istanza nel più breve tempo possibile.
8. Per le domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione.
9. In casi particolari è facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente arrecati.
10. Le autorizzazioni sono a titolo oneroso salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione e sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali con particolare riferimento al rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza, del rispetto della quiete pubblica, di non creare intralcio al transito dei pedoni e dei veicoli. Le attrezzature eventualmente posizionate debbono essere compatibili con il sito.
11. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico non esentano da altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti.
12. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo, per lo scopo e per la durata in esse indicati.
13. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni oggetto e struttura.

ART. 18

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.

ART. 19

OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante il locale, di lunghezza non superiore al fronte del medesimo e di profondità valutata di volta in volta dagli uffici competenti. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1 di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. La concessione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio che dovrà essere adeguatamente segnalato a cura e spese del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere a tal fine ad una corretta delimitazione dell'area con appositi manufatti mobili.

ART. 20

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte affidatarie dei lavori comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Sindaco.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada.
3. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi.
4. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì all'Ufficio Tecnico Comunale la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione degli stessi.

ART. 21

TRASLOCHI

1. Qualora, in caso di traslochi o eventi simili, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comune.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.

ART. 22

ATTIVITÀ ARTIGIANALI

1. L'occupazione di suolo pubblico antistante le attività artigianali può essere consentita subordinatamente all'ottenimento della necessaria autorizzazione.
2. La richiesta sarà valutata in base all'attività svolta e all'ubicazione della stessa. Saranno comunque vietate tutte quelle operazioni nocive per le persone e per l'ambiente.
3. I titolari dell'autorizzazione dovranno provvedere a segnalare l'occupazione e dovranno adottare tutti gli accorgimenti per non imbrattare il suolo che dovrà essere mantenuto in condizioni di massima pulizia.

ART. 23

MANIFESTAZIONI

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà, unitamente all'istanza di autorizzazione, presentare idonea documentazione sulle modalità di occupazione, idoneità delle strutture e degli impianti, modalità di smaltimento rifiuti.
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

ART. 24

MESTIERI GIROVAGHI

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni.
2. Il Comune, nell'esaminare le domande, potrà negare l'autorizzazione quando esista la ragionevole fondatezza che possa derivare intralcio alla circolazione di pedoni e autoveicoli, alla quiete ed al pubblico decoro, alla moralità e alla decenza pubblica.

ART. 25

PUBBLICITÀ

1. Le strutture di supporto dei mezzi pubblicitari non possono, nemmeno temporaneamente, essere collocate sul suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione ed in difformità delle norme regolamentari specifiche.

ART. 26

RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità e in occasione di eventi elettorali, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

ART. 27

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è espressamente autorizzata dal Sindaco su parere della Polizia Municipale;

ART. 28

ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

1. Su richiesta dei singoli esercenti potranno essere autorizzate occupazioni per l'esposizione dei prodotti autorizzati. Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito pedonale e dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie.
2. I generi alimentari non confezionati non potranno essere esposti ad altezza inferiore al metro e dovranno essere coperti con apposita rete anti insetti.
3. L'autorizzazione si intende valida nell'orario di apertura dell'attività e le strutture devono essere rimosse alla chiusura.

ART. 29

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio in forma itinerante è consentito a coloro che sono in possesso del necessario titolo abilitativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. limitazione oraria alla fascia inclusa tra le ore 08.00 e le ore 19.00;
 - b. per evitare problemi alla circolazione veicolare è vietato esercitare l'attività in aree nelle quali sono presenti evidenti problemi di viabilità o nelle aree interdette alla sosta;
 - c. non è consentita l'occupazione di aree interne ai mercati e non individuate come posteggi;
 - d. l'occupazione è consentita per il massimo di 00,30 minuti trascorsa la quale i veicoli e le strutture di vendita devono essere spostate e posizionate a non meno di 50 metri dal luogo precedente.
2. Il Comune potrà comunque, con apposita ordinanza, interdire l'attività in zone individuate in occasione di particolari eventi;
3. Il Sindaco, stabilirà, con propria disposizione i giorni e gli orari in cui è permesso il commercio ambulante.
4. Il mercato settimanale e l'area ad esso destinato sarà regolamentato con apposito regolamento fermo restando il rispetto del presente regolamento;

ART. 30

ESERCIZI PUBBLICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.
2. E' tassativamente vietato somministrare o vendere alcolici o superalcolici a minorenni
3. E' vietato permettere a minorenni il gioco delle carte all'interno dei pubblici esercizi compresi gli spazi esterni.

ART. 31

INSEGNE - VETRINE

1. E' vietato il collocamento di insegne sui muri che prospettano luoghi di pubblico passaggio o da essi ben visibili senza l'approvazione del Comune, al quale deve essere presentato il disegno dell'insegna e il testo della iscrizione.
2. In linea di massima sono vietati:
 - a. le iscrizioni dipinte sul nudo muro;
 - b. le insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico aspetto;
 - c. le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma.
3. Ogni elemento pubblicitario deve essere fissato all'esercizio commerciale a cui fa riferimento.
4. Non è consentita l'applicazione di insegne a pannello esterne su edifici che presentano un trattamento dei materiali di rivestimento del piano terreno di particolare pregio, quali: bugnato, rivestimento in lastre di pietra.
5. per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento Edilizio vigente;

ART. 32

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. E' obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi mantengano quei requisiti igienici di sicurezza e di decoro che convengono al luogo nella quale gli edifici sorgono.
2. E' pure obbligo dei proprietari provvedere alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate e della verniciatura dei serramenti, quando il degradamento dei colori ne deturpi l'aspetto.

3. E' vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo, quando questa abbia carattere architettonico unitario.
4. E' vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e i cementi decorativi, costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all'originale.
5. Non è concesso collocare in vista sulla facciata le tubazioni relative agli impianti di distribuzione idrica, di smaltimento e dispersione dei fumi, nonché alla distribuzione di energia elettrica, telefonica e gas, etc., ma le stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature. Le canalizzazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse modalità nel caso di intervento sulla facciata.
6. La Civica Amministrazione si avvale della facoltà di obbligare i proprietari a provvedere al rinnovo delle facciate quando il degrado ne deturpi l'aspetto e l'ambiente circostante, anche ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. In caso contrario la Civica Amministrazione provvederà alla loro esecuzione, addebitandone il costo ai proprietari stessi.

ART. 33

ELEMENTI DI ARREDO

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione Comunale. L'occupazione non dovrà creare intralcio per i pedoni e i veicoli. Qualsiasi danno derivante dall'effettuazione del servizio sgombero neve sarà a totale carico dell'esercente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale. Le strutture dovranno essere del tipo individuato di concerto ai competenti uffici comunali in sintonia con le norme locali vigenti ed in particolare per la tipologia del luogo e dovranno essere mantenute in perfetto stato da parte dei richiedenti.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va presentata al Sindaco che, sentito il parere dell'Ufficio tecnico Comunale e della Polizia Municipale, rilascerà apposita autorizzazione ed eventuali prescrizioni, fermo restando la normativa legislativa (vincoli, sicurezza ed altre) nonché i regolamenti specifici in materia di arredo urbano che riguarda esclusivamente quello dell'arredo urbano, intendendo come tale tutti gli elementi di decoro e/o arredo che formano il complesso estetico-architettonico dell'intervento.
- 3.

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 34

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 35

RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
 - a. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
 - b. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
 - c. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento;

- d. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
- e. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

ART. 36

SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1. La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasi, dandone immediata e preventiva comunicazione alle autorità competenti.

ART. 37

PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI

1. I cani nel territorio comunale devono essere registrati all'anagrafe canina del Comune e, tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati.
2. Devono altresì essere muniti di museruola quando si trovano in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali.
3. E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

ART. 38

IGIENE PUBBLICA

1. I conduttori dei cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sotto, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni.
2. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili, ma dovranno usufruire di appositi spazi idonei allo scopo.
3. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

ART. 39

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

1. I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART. 40

CANI DA CACCIA

1. I cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento, nel territorio rurale del Comune, potranno essere tenuti sciolti e senza museruola sotto la stretta sorveglianza del conduttore ove non possano arrecare danni alle colture agricole.

ART. 41

CANI DA PASTORE

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorchando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio;
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

ART. 42

COLOMBI IN PAESE

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

ART. 43

VOLONTARIATO

1. Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari.
2. Tali ausiliari, coordinati dall'Ufficio di POLIZIA URBANA, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.

ART. 44

ALTRE DISPOSIZIONI

1. In assenza di apposita, specifica commissione, il Sindaco può demandare all' ASSESSORE delegato ALL'IGIENE URBANA, che potrà avvalersi di tecnici, la trattazione di specifici temi in materia di benessere animale e di tutela dell'igiene e della salute pubblica per i problemi inerenti i rapporti della popolazione con gli animali.
2. Per gli stranieri che incorrono in ripetute violazioni alla presente disposizione, il Sindaco valutati i casi può disporre con proprio provvedimento, nel rispetto delle leggi, e dandone preventiva comunicazione alle autorità competenti , l'allontanamento dal territorio comunale.

ART. 45

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Sino all'entrata in vigore del Regolamento la richiesta di autorizzazione ad occupare spazi pubblici o quant'altro previsto dal presente regolamento, verrà esaminata sulla base delle previgenti disposizioni regolamentari.

ART. 47

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di polizia urbana, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 48

SANZIONI

Salvo disposizioni normative statali o regionali, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme del presente regolamento comunale, consiste nel pagamento di una somma da un minimo di 25,00 (venticinque/00) euro ad un massimo di 500,00 (cinquecento/00) euro, così come previsto dall'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni.
3. Resta fermo che, oltre alla sanzione amministrativa prevista nei precedenti commi, chiunque danneggi in qualsiasi modo il bene pubblico sarà tenuto al risarcimento dell'intero danno causato.

ART. 49

RICORSI

Presentazione del ricorso avverso i verbali di accertamento di violazione :

1. Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, qualora non intendano effettuare il pagamento in misura ridotta, gli interessati possono presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo al Sindaco del Comune di Petina, e possono chiedere di essere sentiti. Gli scritti difensivi e l'eventuale richiesta di audizione devono essere sottoscritti dall'interessato a pena di nullità.

2. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Petina entro il termine indicato nel precedente comma 1 ovvero inviati con raccomandata; in quest'ultimo caso si intendono presentati il giorno di spedizione della raccomandata e, per essere considerati validi, devono comunque pervenire al Comune di Petina entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

3. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, l'audizione dovrà essere effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione degli atti al Servizio Protocollo del Comune di Petina.